



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' 2023

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 14.10 in Bussoleno, nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Marita Bevilacqua, nominato con Decreto del Prefetto di Torino n. 2022 – 011369 del 30.11.2022 assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Marietta Carcione, ha adottato la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) viene disciplinata della nuova IMU, per cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 il quale disciplina che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Considerato che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze per cui l'aliquota è fissata allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Preso atto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, come meglio chiarito ai sensi dell'articolo 5-decies, comma 1, del DL 146/2021;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, casista nella quale rientra il nostro comune, per cui l'Imu sui terreni agricoli non è dovuta;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- che ad oggi il suddetto Decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismi fiscale;

Preso atto che l'art. 1 comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022, il quale sancisce che limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per tanto a partire dal 2023 la riduzione IMU tornerà ad essere quella ordinaria al 50%.

Vista la legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 81, la quale introduce una nuova lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione"

Dato atto che anche per il 2023 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

Rammentato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", proroga il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle aliquote Imu, nel rispetto dalle normative sopra citate;

Ritenuto di individuare le aliquote Imu nel seguente modo:

Categorie catastali	Aliquota ‰
Aree edificabili	7,60
Abitazioni principali categoria A/1 - A/8 - A/9	6,00
Abitazioni uso gratuito parenti di 2° grado e affini di 1° grado	7,90
Fabbricati D	9,60
Altre categorie di fabbricati	9,90
Fabbricati C/1 utilizzati per attività commerciali dal proprietario o date in uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado e coniuge (solo se utilizzati per attività commerciali)	7,90
Fabbricati rurali strumentali	0,00

Dettagliando quando sopra schematizzato nel seguente modo:

Si applica l'aliquota minima del 7,6‰ per i terreni edificabili vista la progressiva perdita di valore dei terreni in possesso di questo diritto edificatorio.

Per le abitazioni principali in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 si applica l'aliquota del 6,0‰ con la detrazione obbligatoria di 200 euro.

Per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il II° grado e affini entro il I° grado l'aliquota applicata è del 7,9‰. Rimane a carico del proprietario presentare l'autocertificazione comprovante la condizione per il beneficio entro il 16 dicembre 2023 (solo per i comodati a decorrere dall'anno in corso);.

Per i fabbricati in categoria catastale D si applica l'aliquota del 9,6‰.

Per i fabbricati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) qualora l'immobile sia utilizzato direttamente dal proprietario per fini esclusivamente commerciali, o concesso in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado o al coniuge, applicano un'aliquota pari al 7,90‰. Rimane a cura del soggetto passivo fornire, entro la scadenza della seconda rata IMU 16.12.2023, al comune opportuna autocertificazione in merito all'utilizzo dei locali al fine consentire le verifiche da parte dell'Ente della corretta applicazione dell'aliquota IMU;

Per gli altri fabbricati l'aliquota applicata è del 9,9‰.

I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola l'aliquota applicata è pari al 0‰.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 , da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2023, così come emendate in premessa e riportate nel seguente prospetto:

Categorie catastali	Aliquota ‰
Aree edificabili	7,60
Abitazioni principali categoria A/1 - A/8 - A/9	6,00
Abitazioni uso gratuito parenti di 2° grado e affini di 1° grado	7,90
Fabbricati D	9,60
Altre categorie di fabbricati	9,90
Fabbricati C/1 utilizzati per attività commerciali dal proprietario o date in uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado e coniuge (solo se utilizzati per attività commerciali)	7,90
Fabbricati rurali strumentali	0,00

3. Di dare atto che, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, copia della presente deliberazione, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in quanto collegato alla contestuale approvazione del Bilancio di Previsione.

Letto confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa (Marita Bevilacqua)

Dr.ssa (Marietta Carcione)

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.